

UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD

Provincia di Modena

Rep.n. 09/494 del 23/04/2009

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD DELLE FUNZIONI RELATIVE AL "SERVIZIO RESPONSABILITA' FAMILIARI".

Il giorno 23 APRILE dell'anno duemilanove

(/ /2009), nella Sede dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, con la presente convenzione, tra i signori:

- BALDINI Antonella, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di CAMPOSANTO (codice fiscale: 82000370369) con sede a Camposanto (MO), via Baracca n.11, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 24.3.2009, dichiarata immediatamente eseguibile;

- DRAGHETTI Stefano, quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI CAVEZZO (codice fiscale: 82000510360) con sede a Cavezzo (MO), via Cavour n.36, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 23.3.2009, esecutiva;

- MARCHINI Carlo, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di CONCORDIA sulla SECCHIA (codice fiscale: 00221740368) con sede a Concordia sulla Secchia (MO), piazza della Repubblica n.19, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 18.3.2009, dichiarata immediatamente eseguibile;

- SORAGNI Raimondo, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di FINALE EMILIA (codice fiscale: 00226970366), con sede a Finale Emilia (MO), piazza Verdi n.1, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 30.3.2009, dichiarata immediatamente eseguibile;

- RINALDI Enzo, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di

Sindaco pro-tempore del COMUNE di MEDOLLA (codice fiscale: 00263540361) con sede a Medolla (MO), via Roma n. 85, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 23.3.2009, dichiarata immediatamente eseguibile;

- COSTI Luigi, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di MIRANDOLA (codice fiscale: 00270570369), con sede a Mirandola, piazza Costituente n.1, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 16.3.2009, dichiarata immediatamente eseguibile;

- MESCHIERI Mario, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di SAN FELICE sul PANARO (MO) (codice fiscale: 00668130362) con sede a San Felice sul Panaro, via Mazzini n.13, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 30.3.2009, dichiarata immediatamente eseguibile;

- LUGLI Tanja, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di SAN POSSIDONIO (codice fiscale: 00221750367) con sede a San Possidonio (MO), piazza Andreoli n.1, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 16.3.2009, dichiarata immediatamente eseguibile;

- FERRARI Mario, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di SAN PROSPERO (codice fiscale: 82002070363), con sede a San Prospero, via Pace n.2, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 25.3.2009, dichiarata immediatamente esecutiva;

- MESCHIERI Mario, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD (codice fiscale: 91019940369), con sede a Medolla (MO), via Roma n.85, in esecuzione della deliberazione di Consiglio dell'U.C.M.A.N. n. 28 del 31.3.2009, dichiarata immediatamente eseguibile;

premesso che:

* con atto sottoscritto in data 21 novembre 2003 rep.n.25691, i Comuni di Camposanto,

Cavezzo, Concordia Sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice Sul Panaro, San Possidonio e San Prospero hanno costituito l'Unione Comuni Modenesi Area Nord, in conformità allo statuto, allegato all'atto costitutivo stesso, ed ai sensi dell'art.32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, delle Leggi Regionali n. 3/99 e n. 11/01 e della legge 5 giugno 2003, n. 131;

* i sopra elencati comuni appartenenti all'Unione, con le precitate deliberazioni consiliari, hanno approvato il trasferimento all'Unione delle funzioni relative al Servizio Responsabilità Familiari, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione;

* con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 28 del 31.3.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, l'Unione Comuni Modenesi Area Nord ha accettato il trasferimento del servizio in parola, approvando nel contempo il medesimo schema di convenzione;

tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto -

La presente convenzione disciplina il trasferimento all'Unione Comuni Modenesi Area Nord delle funzioni relative al Servizio Responsabilità Familiari.

Art. 2 - Funzioni trasferite -

Vengono trasferite all'Unione le seguenti funzioni ed attività:

1. Gestione del Centro per le Famiglie il quale svolge le seguenti attività:

a) sostenere i problemi di **accudimento dei figli**, attraverso la promozione della mutualità fra le famiglie, di forme diverse di auto-organizzazione, reperimento e qualificazione di risorse private secondo un'ottica operativo-esperienziale;

b) sostenere i problemi educativi del quotidiano, soprattutto con riferimento ad aspetti di maggiore criticità connessi a fasi cruciali della crescita o a cambiamenti della vita familiare derivanti anche da separazioni, attraverso la messa in campo di approfondimenti, proposte autoformative, confronti e scambi educativi tra genitori e tra famiglie;

c) sostenere i problemi di inserimento sociale o comunque di solitudine/isolamento familiare, attraverso la promozione di occasioni aggregative e di incontro tese a favorire scambi comunicativi, relazionali e di mutualità tra famiglie;

d) promuovere e sostenere forme diverse di solidarietà sociale (affidi, affiancamenti socio-educativi, ecc.) nei confronti di famiglie in situazioni di particolare difficoltà.

2. Interventi nell'area dell'informazione e vita quotidiana, mediante:

a) prima informazione e orientamento a livello locale e regionale, attraverso attività di sportello e di comunicazione via internet, sulle risorse/offerte disponibili per l'organizzazione della vita quotidiana delle famiglie con figli;

b) prima informazione e orientamento ai servizi su affidi e adozioni;

c) supporto alle famiglie per l'accesso ai servizi socio-educativi, in termini di informazione ed orientamento;

d) mediazione linguistica delle famiglie straniere, ecc..

3. Interventi nell'area del sostegno alle competenze genitoriali, mediante:

a) ascolto e consulenza educativo-relazionale per singoli e gruppi;

b) percorsi modulari legati al ciclo di vita (gruppi Cicogna, gruppi madri-neonati);

c) promozione di spazi di socializzazione adulti-bambini;

d) interventi di mediazione familiare e di sostegno ai genitori separati in difficoltà;

e) consulenze legali sul diritto di famiglia;

f) gestione trasferimenti economici innovativi a favore delle famiglie con figli quali: prestiti sull'onore, assegni per maternità a famiglie numerose, progetto "un anno in famiglia" (integrazione del reddito per i genitori che intendono avvalersi dell'aspettativa dal lavoro dopo la nascita di un figlio), progetti per la promozione del part-time per genitori con bambini in età 0-3 anni.

4. Interventi nell'area dell'accoglienza familiare e dello sviluppo di comunità, mediante:

a) attivazione di gruppi di famiglie-risorsa;

b) diffusione delle banche del tempo;

- c) avvio di gruppi di self-help;
- d) progetti di integrazione delle famiglie extracomunitarie;
- e) promozione di esperienze di scambio e di socializzazione a livello intergenerazionale.

Le funzioni ed attività di cui al presente articolo vengono svolte su tutto il territorio dell'Unione sulla base di specifici progetti da redigere in accordo con i comuni.

Art. 3 - Sede del Servizio -

La sede operativa del Servizio è collocata nel Comune di Mirandola, via Lino Smerieri, 1, in locali dell'Unione.

La sede del Servizio potrà essere trasferita in altri luoghi con provvedimento della Giunta dell'Unione.

Ciascun Comune aderente alla presente convenzione mette a disposizione, a propria cura e spese, adeguati locali, attrezzature, arredi e tutte le utenze necessarie per lo svolgimento delle attività di sportello nel proprio territorio.

Art. 4 - Decorrenza e durata della convenzione -

Il trasferimento del Servizio all'Unione e l'entrata in vigore della presente convenzione decorre dal 1° giorno del mese successivo alla sottoscrizione della presente convenzione ed ha **durata pari a quella dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord**.

Art. 5 - Flussi informativi -

L'Unione trasmette ai Comuni copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione e relativi al servizio.

L'Unione, ai fini della predisposizione delle previsioni di bilancio dei singoli Comuni, trasmette inoltre:

- a) bozza del bilancio di previsione e del piano esecutivo di gestione, di norma entro il 15 ottobre;
- b) schema definitivo del bilancio di previsione e del piano esecutivo di gestione, di norma entro il 15 novembre;
- c) bilancio di previsione e piano esecutivo di gestione, subito dopo l'approvazione da parte

degli organi competenti.

Il bilancio di previsione è corredato dal piano di ripartizione e versamento degli oneri finanziari a carico dei singoli Comuni.

L'Unione trasmette ai Comuni le verifiche di bilancio effettuate nel corso dell'anno, nel caso in cui tali verifiche dovessero comportare apprezzabili variazioni degli oneri posti a loro carico. In ogni caso vengono trasmessi: la verifica degli equilibri di bilancio da approvare nel mese di settembre; l'assestamento di bilancio da approvare nel mese di novembre.

Art. 6 - Dotazione organica -

Al Servizio Responsabilità Familiari viene attribuita la seguente dotazione organica iniziale:

* posti istituiti al fine di fare fronte alle attività attualmente svolte dal Centro per le Famiglie:

PROFILO PROFESSIONALE	CAT.	N. POSTI
Istruttore Direttivo Sociale	D1	1
Istruttore Amministrativo	C	1

* personale del Comune di Mirandola assunto a tempo determinato che viene trasferito:

PROFILO PROFESSIONALE	CAT.	Comune di	Dipendente
		provenienza	

Istruttore Direttivo	D1		
Amministrativo	25/36	Mirandola	Lugli Eugenia

La dotazione organica del servizio viene annualmente determinata con il Piano delle risorse umane dell'Unione; le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

Nella gestione del personale si applicano i seguenti principi generali:

a) il personale della dotazione organica con rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene assegnato dai Comuni all'Unione mediante comando (nel caso di impiego inferiore al 50%) o trasferimento (nel caso di impiego superiore al 50%) con le modalità previste dai criteri per il trasferimento del personale comunale all'Unione, concertati in data 22 giugno 2006.

b) I Comuni, nel corso dell'anno, con riferimento al proprio personale comandato, possono chiederne, motivandola, la restituzione. In tal caso l'Unione, entro sei mesi dalla richiesta, restituisce il personale al Comune richiedente e provvede alla sostituzione nelle forme ritenute opportune.

c) L'Unione può avvalersi anche di altro personale assunto direttamente nelle varie forme consentite dalla legge o mediante costituzione di contratti di lavoro autonomo (incarichi professionali, co.co.co. ecc.).

d) In caso di assenza dal lavoro di uno o più dipendenti comandati, conseguente a particolari situazioni sopravvenute (es. malattie, aspettative, astensioni obbligatorie) e tale da determinare una turbativa al corretto espletamento del servizio, si provvede mediante rapporti di lavoro posti in essere dall'Unione o con altro personale comandato dagli enti convenzionati individuato di comune accordo.

e) Il rapporto di lavoro ed i relativi atti di gestione del personale comandato sono di competenza del Comune titolare del rapporto di lavoro, mentre il rapporto funzionale fa capo all'Unione.

f) Il rapporto di lavoro del personale comandato e l'attribuzione del salario accessorio sono disciplinati con le modalità previste dalla normativa vigente, dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli enti locali e dagli accordi decentrati integrativi stipulati dai comuni e/o dall'Unione.

Art. 7 - Capo servizio -

Il responsabile del Servizio viene individuato nel Capo Servizio Minori dell'Unione.

Al Dirigente del Settore Servizi Sociali (ove il Servizio trova collocazione) sono attribuiti compiti di direzione e coordinamento generale del Servizio, nonchè l'adozione dei provvedimenti che esulano dalla competenza del Capo Servizio.

Al Capo Servizio è attribuita la direzione del Servizio; egli ha altresì il compito di:

* assicurare il corretto e puntuale svolgimento di tutte le attività di cui all'art. 2;

* svolgere funzioni di coordinamento e di impulso del servizio, finalizzati al conseguimento

dei risultati definiti nell'ambito della programmazione degli organi di governo;

* coordinare e gestire il personale assegnato al Servizio, in modo da conseguire il miglior utilizzo delle risorse umane disponibili, nell'ottica della completa realizzazione degli obiettivi prefissati;

* assicurare il costante aggiornamento ed adeguamento dell'attività svolta alle intervenute modifiche del quadro normativo di riferimento;

* gestire in modo razionale le risorse finanziarie e strumentali disponibili;

* mantenere i rapporti con i referenti interni dei singoli Comuni, al fine di garantire il tempestivo svolgimento dei rispettivi compiti;

* porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire il rispetto delle norme di tutela della privacy;

* garantire il diritto di accesso agli atti da parte di tutti gli interessati, nel rispetto di quanto previsto dalla legge;

* coordinare eventuali gruppi di lavoro intercomunali;

* fornire agli enti convenzionati tutte le informazioni richieste in merito all'attività del Servizio.

In caso di assenza o di impedimento del Capo Servizio, le relative funzioni vengono svolte dal Dirigente; in mancanza di entrambi dal Direttore Generale dell'Unione o suo delegato.

Art. 8 - Beni strumentali -

Le attrezzature tecniche e i beni mobili di proprietà del Comune di Mirandola, risultanti dall'allegato "1", vengono assegnati in comodato gratuito all'Unione e assunti in carico dalla stessa.

In caso di recesso del Comune che ha assegnato beni in comodato gratuito o in caso di scioglimento dell'Unione, tali beni sono automaticamente riconsegnati all'ente proprietario.

I Comuni aderenti, in caso di recesso, non hanno alcun diritto in merito ai beni strumentali di proprietà dell'Unione.

In caso di scioglimento dell'Unione, per i beni strumentali di proprietà dell'Unione trova

applicazione l'articolo 6, comma 2, dello Statuto dell'Unione.

Art. 9 - Ripartizione delle spese -

Le spese del Servizio sono rappresentate da tutte le spese sostenute per il suo funzionamento.

Tutte le spese di funzionamento e gestione sono previste nel bilancio dell'Unione e sono ripartite in proporzione al numero di abitanti dei Comuni al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di gestione.

Per alcune tipologie di spese, qualora dovessero emergere, si conviene espressamente quanto segue:

a) spese di personale: gli stipendi, i contributi ed ogni altro emolumento dovuto al personale comandato viene erogato e pagato direttamente da ciascun Comune cui fa capo il rapporto di impiego.

b) Spese dello spazio sede del servizio con utenze promiscue: rientrano nelle spese del Servizio unicamente le spese dello spazio occupato dalla sede. La spesa dello spazio, calcolata con riferimento all'effettiva superficie degli uffici utilizzati e con esclusione degli spazi comuni, viene fissata, per il primo anno, forfettariamente, in euro 130,00/mq annuale ed è comprensiva del canone di affitto di euro 40,00 e delle spese di pulizia, energia elettrica, acqua, riscaldamento e manutenzione ordinaria pari a euro 90,00. Per gli anni successivi la spesa dello spazio viene determinata dall'Unione, in sede di approvazione del bilancio di previsione, in accordo con il Comune interessato.

c) Spese dello spazio in strutture autonome: nel caso in cui il Servizio ha sede in una struttura autonoma si tiene conto delle spese effettivamente sostenute.

Per tutte le spese di funzionamento del servizio eventualmente sostenute direttamente dai singoli Comuni, l'Unione prevede nel proprio bilancio lo stanziamento necessario alla loro copertura. Nel corso dell'anno ed in sede di conto consuntivo vengono effettuati gli opportuni regolarizzi contabili.

Art. 10 - Recesso, revoca del servizio,

scioglimento dell'Unione -

Il recesso di un Comune, deliberato con le modalità e i tempi previsti dall'art. 7, 2° comma, dello statuto, viene comunicato all'Unione entro il 10 di luglio ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

In caso di recesso o scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione del servizio in oggetto, il personale già dipendente dei Comuni ritorna al Comune di provenienza con le modalità previste dai criteri per il trasferimento del personale comunale all'Unione, concertati in data 22 giugno 2006.

I Comuni s'impegnano ad adottare ogni provvedimento utile alla prosecuzione del rapporto di lavoro all'interno di una delle Amministrazioni per il personale assunto direttamente dall'Unione.

Art. 11 - Controversie -

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

- uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
- un altro dalla Giunta dell'Unione;
- il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Giunta dell'Unione, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Modena.

Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità, a parte il rispetto del principio del contraddittorio.

La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

Art. 12 - Rinvio -

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti apposti da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al Codice Civile e alla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti con la presente convenzione.

Art. 13 - Registrazione -

Il presente atto, composto da sedici mezzi fogli, dei quali occupa quindici facciate per intero e parte della sedicesima, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.16 tabella B annessa al D.P.R. 26.10.72 n.642 e non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 tabella del DPR 131/86.

Fa parte integrante e sostanziale del presente atto:

A) Allegato "1".

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI CAMPOSANTO

IL SINDACO DEL COMUNE DI CAVEZZO

IL SINDACO DEL COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA

IL SINDACO DEL COMUNE DI FINALE EMILIA

IL SINDACO DEL COMUNE DI MEDOLLA

IL SINDACO DEL COMUNE DI MIRANDOLA

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN FELICE S.P.

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN POSSIDONIO

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN PROSPERO

IL PRESIDENTE DELL'U.C.M.A.N.

Con l'assistenza del Segretario, che, accertata la regolarità dell'atto, ne autorizza l'iscrizione a Repertorio.

IL SEGRETARIO